



P.O.R. "ICO" FSE 2014-2020
Asse B "Inclusione Sociale e lotta alla Povertà"

CONVENZIONE

Per la realizzazione del progetto

"A.L.I - Autonomia-Lavoro-Inclusione"

Codice progetto: 147334

Premesso

- che il Programma Operativo Regionale è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9913 del 12/12/2014;
- che la Regione Toscana ha preso perciò atto del testo del programma Operativo Regionale con la propria deliberazione n.17 del 12 Gennaio 2015
- che la delibera della Giunta regionale 12 Gennaio 2015 n. 197 approva quale strumento di lavoro il documento "Provvedimento attuativo di dettaglio" (di seguito PAD) afferente le finalità e i contenuti, i piani finanziari, le tipologie di interventi e di azioni le modalità di attuazione e i principali adempimenti necessari per la gestione del POR ICO FSE 2014-2020, così come da ultimo modificato dalla propria deliberazione del 01 Agosto 2016 n.760;
- che la Regione Toscana con decreto dirigenziale n. 6456 del 23 Dicembre 2015 ha emesso l' Avviso pubblico per il finanziamento di progetti relativi a "Servizi di accompagnamento al lavoro per persone disabili e soggetti vulnerabili", prorogato con decreto dirigenziale n. 1323 del 22/03/2016
- che il Soggetto **Società della Salute Fiorentina Nord-Ovest** (di seguito indicato come Soggetto attuatore) codice fiscale 05517820485 con sede legale in Sesto Fiorentino (FI), cap. 50019, Via Gramsci 561 nella persona di Enrico Panzi, in qualità di legale rappresentante della Società della Salute Fiorentina Nord-Ovest , nato a Firenze il 02/09/1967 e residente per la carica presso l'Ente di cui sopra, ha trasmesso il progetto **"A.L.I - Autonomia - Lavoro - Inclusione"** a valere sull'Asse B Inclusione Sociale, di seguito denominato progetto;

Viste

- Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- Il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Il Piano di Indirizzo generale integrato (PIGI) 2012-2015, approvato con Delibera del Consiglio regionale 32/2012, che in via transitoria rimane in vigore ai sensi dell'art. 29, comma 1 della L.R. n.1. del 07 Gennaio 2015;
- La DGR 635 del 18/05/2015 che approva le "Procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014-2020";
- La legge regionale 26/07/2002 n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" e successive modificazioni;
- Il regolamento di esecuzione della L.R. 32/02 emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale dell'8 agosto 2003 n. 47/R e successive modificazioni;

Considerato

- che la Regione Toscana con decreto dirigenziale n 7781 del 26/07/2016
 - ha approvato le graduatorie dei progetti presentati a valere sul POR ICO FSE 2014-2020, Asse B Inclusione Sociale - Avviso pubblico "Servizi di accompagnamento al lavoro per persone disabili e soggetti vulnerabili"
 - ha ammesso a finanziamento, a seguito delle norme sopra citate e con le modalità di finanziamento in esse previste, il progetto sopra citato assumendo l'impegno finanziario a favore del soggetto attuatore per l'esecuzione del progetto;

tra

la Regione Toscana (da ora in poi anche Regione), con sede in Firenze, Piazza Duomo 10 codice fiscale e partita I.V.A n. 0133603488, rappresentata da Alessandro Salvi dirigente del Settore Innovazione Sociale, nato a Firenze, il 14/03/1970 domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale in esecuzione della L.R. n.1 del 8/01/2009 e smi e del D.D. 4304 del 29/09/2015 è autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente

e

il Soggetto attuatore Società della Salute Fiorentina Nord-Ovest codice fiscale 05517820485 con sede legale in Sesto Fiorentino (FI), cap. 50019, Via Gramsci 561 nella persona di Enrico Panzi, nato a Firenze, il 02/09/1967, il quale agisce ed interviene in questo atto in qualità di legale rappresentante dello stesso Soggetto attuatore, capofila di Associazione Temporanea di Scopo (d'ora innanzi anche ATS) costituita in data 21/04/2016.

Tutto ciò premesso, considerato e visto
si conviene quanto segue

Art. 1 - Concessione

La Regione concede al Soggetto attuatore, capofila di ATS, un finanziamento per la realizzazione del progetto alle seguenti condizioni e con i limiti di seguito specificati.

Le attività dovranno svolgersi secondo quanto previsto nel bando di riferimento, nel progetto approvato e nel relativo PED, fatte salve eventuali variazioni che possano essere successivamente autorizzate nel rispetto di quanto indicato dalla DGR 635/2015.

Art. 2 - Normativa di riferimento

Il Soggetto attuatore curerà l'organizzazione e la realizzazione del progetto approvato, oggetto del presente atto, in coerenza con i contenuti e le modalità di attuazione in esso previste, e nel pieno rispetto dell'avviso regionale di riferimento, e della DGR 635/2015, ove applicabile, nonché della normativa nazionale e della normativa comunitaria vigente in materia.

Art. 3 - Limiti temporali

Il Soggetto attuatore si impegna a terminare le attività previste dal progetto entro **24 mesi** dalla data del presente atto.

Art. 4 - Rispetto degli adempimenti

Il Soggetto attuatore si impegna, ad ogni effetto di legge, a rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo, contabile, informativo ed informatico previsti dalle disposizioni normative e dai provvedimenti comunitari, nazionali e regionali di cui, con la sottoscrizione della presente convenzione, attesta di conoscere i contenuti. Si impegna altresì a rispettare e ad adeguarsi a quelle disposizioni normative ed ai provvedimenti comunitari, nazionali e regionali che dovessero essere emanati successivamente alla stipula del presente atto. Le violazioni da parte del Soggetto attuatore della normativa comunitaria, nazionale e regionale possono costituire elemento sufficiente per la revoca del finanziamento, con l'obbligo conseguente di restituzione delle somme già erogate.

Art. 5 - Impegni del soggetto attuatore

Il Soggetto attuatore si impegna a:

A. provvedere a tutte le anticipazioni finanziarie necessarie per lo svolgimento delle attività di cui al progetto, al fine di consentire la corretta e regolare realizzazione dello stesso. Subordinatamente al rispetto, da parte del Soggetto attuatore, degli impegni assunti con la presente convenzione, la Regione erogherà allo stesso un finanziamento pubblico corrispondente alle spese effettivamente sostenute e riconosciute secondo quanto di seguito esposto;

B. gestire in proprio sia il progetto che i rapporti conseguenti la sottoscrizione della presente convenzione che non potranno in alcun caso costituire oggetto di delega. La delega a favore di terzi, diversi dal Soggetto attuatore, è ammessa esclusivamente per i soggetti espressamente indicati in sede di presentazione del progetto o successivamente autorizzati dalla Regione nel rispetto della vigente normativa;

C. mantenere la Regione estranea ai contratti stipulati con i terzi dal Soggetto attuatore a qualunque titolo, nonché tenere indenne la Regione da qualunque pretesa al riguardo;

D. dare idonea e tempestiva pubblicità alle attività di cui al progetto, dichiarando in ogni comunicazione il sostegno finanziario del Fondo Sociale Europeo, della Repubblica Italiana, e della Regione evidenziandone i loghi così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013 e di quanto previsto nella strategia di comunicazione del POR 2014-2020.

E. in materia di personale impegnato nel progetto e di partecipanti:

- garantire la corretta instaurazione, esecuzione e cessazione dei contratti d'opera e prestazione professionale nei confronti del personale a vario titolo impegnato nel progetto e nella sua gestione ad ogni

livello; ciò comprende tra l'altro l'impegno ad ottemperare agli obblighi previsti dalla vigente normativa in ordine alla disciplina generale delle incompatibilità, del cumulo di impieghi e di incarichi a pubblici dipendenti. L'Ente assolverà alle obbligazioni accessorie, anche a carattere fiscale, a propria esclusiva cura e responsabilità;

- applicare al personale dipendente con rapporto di lavoro subordinato i contratti collettivi di categoria e stipulare le assicurazioni obbligatorie in esecuzione della vigente normativa esonerando espressamente la Regione da ogni chiamata in causa e/o da ogni responsabilità in caso di mancata e/o irregolare stipulazione delle assicurazioni medesime;

- stipulare, in aggiunta alle assicurazioni obbligatorie, idonee assicurazioni volontarie finalizzate a garantire il risarcimento dei danni che, nell'espletamento del progetto, dovessero derivare ai partecipanti e/o ai terzi (Responsabilità civile);

- rispettare la normativa fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori e dei partecipanti impegnati nella realizzazione del progetto;

- accertare che i partecipanti al progetto siano in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalle schede di misura del Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 della Regione Toscana approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 760 del 01/08/2016, nonché di quelli indicati nel bando e nel progetto approvato;

- rispettare quanto definito all'art. B 8.a "Entrate generate dal progetto" della DGR 635/2015

F. Conservare in originale la documentazione amministrativa e contabile riferita al progetto per tutto il periodo previsto dall'articolo 140 del Reg. Ce 1303/2013, fatti salvi gli obblighi di conservazione della documentazione contabile previsti dalla normativa nazionale (art. 2220 del Codice Civile) e metterla a disposizione degli uffici competenti ad esercitare l'attività di controllo.

G. Laddove il progetto prevede delle attività formative, il soggetto attuatore si impegna a:

- fornire agli allievi in forma scritta il calendario dettagliato delle attività formative, l'organizzazione interna del corso, informando l'allievo che in caso di rinuncia al corso dovrà darne tempestiva comunicazione scritta; le eventuali assenze sono regolamentate dalla DGR 635/2015;

- per quanto concerne strutture, impianti ed attrezzature, garantirne l'idoneità, sotto la propria completa responsabilità, dando applicazione a quanto disposto in materia nella DGR 635/2015 e nella vigente direttiva sull'accreditamento;

- nel caso in cui non risultano ancora presentate all'interno del progetto esecutivo, compilare la sez. B.2 del formulario subito dopo aver concluso la fase di selezione dell'utenza e definito i progetti individuali di formazione e supporto e trasmettere i relativi contenuti ai competenti uffici seguendo le modalità che verranno specificate. La compilazione della sez. B.2 prima dell'avvio delle attività è obbligatoria e soggetta a approvazione da parte degli uffici regionali, che possono richiedere modifiche o integrazioni se la sezione non sarà debitamente compilata e i contenuti predisposti non coerenti con il progetto approvato. È vietato avviare le attività senza questa valutazione degli Uffici.

H. Per quanto concerne le variazioni, comunicare alla Regione quelle che intende apportare al progetto nel rispetto di quanto previsto dalla DGR 635/2015, con particolare riferimento A.9 e B.5 e dal bando di

riferimento prendendo atto della non applicabilità dell'istituto del silenzio assenso in ordine alle comunicazioni oggetto di autorizzazione;

K. Fornire i dati di monitoraggio finanziario e fisico dei progetti secondo le indicazioni e le scadenze stabilite dalla Regione. A tale scopo i soggetti attuatori possono accedere in lettura e parzialmente in scrittura ai dati contenuti nel db FSE relativi ai propri progetti. In relazione a ciascun progetto, il soggetto attuatore:

- inserisce i dati di dettaglio del progetto;
- inserisce e valida, quando richiesto, la previsione di spesa relativa al progetto;
- inserisce i dati fisici di dettaglio concernenti i partecipanti (basandosi sulle informazioni incluse nella scheda di iscrizione FSE sottoscritta dai partecipanti);
- inserisce i dati finanziari relativi ai pagamenti effettuati, li valida e invia alla Regione, entro i 10 giorni lavorativi successivi alla scadenza della rilevazione trimestrale (al 31.03, al 30.06, al 30.09, al 31.12).

Nel caso di Associazione temporanea, l'obbligo di alimentazione del sistema informativo regionale e di validazione ed invio alla Regione della stampa della domanda di rimborso, comprensive delle spese sostenute da tutti i soggetti partner, ricade sul soggetto capofila.

La corretta e tempestiva alimentazione del sistema informativo regionale da parte di tutti i soggetti coinvolti, ciascuno per i dati di propri è condizione indispensabile per le erogazioni finanziarie.

Il Soggetto attuatore si impegna altresì a compilare i documenti di rilevazione dati che saranno predisposti dalla Regione entro le scadenze stabilite.

Il Soggetto attuatore si impegna, anche dopo la conclusione del progetto, a tenere indenne la Regione, da ogni azione, pretesa o richiesta, sia amministrativa, sia giudiziaria, conseguente alla realizzazione del progetto, e/o che trovi il suo fondamento in fatti o circostanze connesse all'attuazione del progetto. Il Soggetto attuatore si impegna altresì, anche dopo la conclusione del progetto, a rimborsare i pagamenti effettuati dalla Regione, anche in via provvisoria, di somme rivelatesi ad un controllo successivo, non dovute totalmente o parzialmente per carenza di presupposti formali o sostanziali o più semplicemente di adeguato riscontro probatorio documentale, maggiorati degli interessi calcolati al tasso indicato nell'art. 28 del Regolamento di attuazione della L.R. 36/2001, emanato con DPGR del 19.12.2001 n. 61/R.

Art. 6 - Entità e quantificazione del contributo

La Regione Toscana eroga al Soggetto attuatore un contributo complessivo di Euro **968.391,80** (novecentosessantottomilatrecentonovantuno/80), a valere sull'Asse B Inclusione Sociale, corrispondente alla quota massima di finanziamento pubblico ammessa secondo i provvedimenti sopra citati.

Il finanziamento approvato è solo provvisoriamente assegnato e costituisce tetto massimo di spesa rimborsabile. Il pagamento sarà effettuato secondo le modalità di cui al successivo Art. 7 mediante versamento sul conto corrente bancario IBAN IT 87 Q061 6002 8320 0000 0534 c01 presso la Banca Cassa di Risparmio di Firenze.

Il soggetto attuatore dichiara di non cumulare il finanziamento approvato con altri finanziamenti pubblici già ottenuti per realizzare le stesse azioni e che non verranno chiesti in futuro altri finanziamenti pubblici per le stesse azioni.

Art. 7 - Modalità di erogazione del finanziamento

L'erogazione del finanziamento pubblico avviene secondo le seguenti modalità:

1) anticipo di una quota pari al 40%, all'avvio del progetto, a seguito di richiesta, quando sussistano tutte le seguenti condizioni:

- sottoscrizione della convenzione;
- stipula polizza fideiussoria a garanzia del 40% del finanziamento pubblico approvato. La polizza deve essere rilasciata da uno dei seguenti soggetti:

1. banca ai sensi del D.lgs 1.09.1993, n. 385 (Testo Unico Bancario);
2. impresa di assicurazioni autorizzata dall'IVASS all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi della L.10.06.1982 n. 348 e del D.Lgs 209/2005;
3. intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del D.lgs 1/09/1993 n.385;
4. confidi iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del D.lgs 1.09.1993, n. 385.

e deve inoltre:

1. avere la forma di atto pubblico o della scrittura privata autenticata;
2. avere efficacia fino a 12 mesi dal termine del progetto, con proroghe automatiche per non più di due semestri successivi; eventuali svincoli anticipati sono disposti dalla Regione;
3. prevedere il pagamento a prima richiesta entro 15 giorni e la rinuncia formale ed espressa al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile. Il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto al beneficiario, in deroga all'art. 1901 del Codice Civile. La garanzia fideiussoria è valida prescindendo dall'eventuale assoggettamento a fallimento o ad altra procedura concorsuale del soggetto attuatore;

La polizza fideiussoria non è richiesta ai soggetti pubblici.

II) successivi rimborsi, a seguito di domanda, della spesa certificata dal soggetto attuatore fino alla concorrenza del 90% del finanziamento pubblico, comprensivo della quota di cui al precedente punto I);

In particolare, ai fini del rimborso, il soggetto attuatore deve procedere a:

- alimentazione puntuale e completa del sistema informativo regionale con i dati di avanzamento finanziario (tramite inserimento e validazione dei giustificativi di spesa quietanzati e caricamento delle relative immagini) e fisico del progetto;
- stampa della domanda di rimborso ed invio della stessa, sottoscritta dal legale rappresentante, all'Amministrazione regionale. In caso di ATI/ATS, l'invio della domanda di rimborso in formato cartaceo, comprensiva delle spese sostenute da tutti i soggetti attuatori partner, ricade sul soggetto capofila;
- invio di eventuale altra documentazione e dati relativi all'attuazione del progetto richiesti dall'Amministrazione regionale.

Dall'undicesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre (al 31.03, al 30.06, al 30.09, al 31.12), il SI genera automaticamente la domanda di rimborso (se non generata previamente dal soggetto attuatore) sulla base dei giustificativi di spesa inseriti e validati dal soggetto attuatore.

L'Amministrazione regionale procede alla validazione nel SI delle spese sottostanti la domanda di rimborso, ed al relativo pagamento, a seguito dell'esito positivo di tutti i seguenti riscontri:

- coerenza e completezza amministrativo-contabile (coerenza dell'importo, elenco giustificativi di spesa, possibilità di controllo dei medesimi);
- conformità e la regolarità della realizzazione dell'operazione con quanto stabilito nella convenzione e/o in documenti di pianificazione delle attività (avanzamenti dell'attività, tempistiche, adeguatezza dell'output);
- inserimento nel sistema informativo regionale dei dati di monitoraggio fisico e finanziario;
- regolarità finanziaria della spesa attraverso un controllo campionario dei giustificativi;

III) saldo, a seguito di:

- comunicazione di conclusione delle attività da parte del soggetto attuatore;
- presentazione da parte del soggetto attuatore all'Amministrazione regionale del rendiconto. In caso di parziali inutilizzi del finanziamento pubblico ricevuto, l'attuatore è tenuto a presentare la prova dell'avvenuta restituzione all'Amministrazione regionale.

- inserimento sul sistema informativo, da parte del soggetto attuatore, dei dati fisici e finanziari di chiusura del progetto;
- controllo del rendiconto da parte dell'Amministrazione regionale.

Art. 8 - Rendiconto delle attività

Il soggetto attuatore si impegna a presentare alla Regione, entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle attività il dossier di rendiconto come indicato all'art B.8 della DGR 635/2015.

Art.9 - Regime di proprietà dei prodotti

Per quanto riguarda il regime di proprietà dei prodotti occorre fare riferimento al paragrafo A.2.4 della DGR 635/2015.

Art. 10 - Rinuncia

Qualora il Soggetto attuatore intenda rinunciare all'attuazione del progetto, dovrà darne comunicazione motivata ed immediata alla Regione mediante posta elettronica certificata, provvedendo contestualmente alla restituzione dei finanziamenti eventualmente ricevuti a titolo di acconto maggiorati degli interessi riferiti al periodo di disponibilità da parte dello stesso delle somme incassate, calcolato secondo la normativa in vigore alla chiusura dell'operazione.

Art. 11 - Riferimenti normativi

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Art. 12 - Domicilio

Per tutte le comunicazioni e/o notificazioni previste dalla presente convenzione e/o che comunque si rendessero necessarie in connessione con la medesima, sia in sede amministrativa che in sede contenziosa, il Soggetto attuatore elegge domicilio presso la sede legale indicata all'atto della presentazione della domanda di finanziamento. Eventuali variazioni del domicilio eletto, non preventivamente comunicate alla Regione a mezzo posta elettronica certificata, non saranno opponibili alla Regione anche se diversamente conosciute.

Art. 14 - Inosservanza degli impegni

In caso di inosservanza degli impegni derivanti dalla sottoscrizione della presente convenzione e da quelli previsti dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, la Regione diffiderà il Soggetto attuatore affinché lo stesso provveda alla eliminazione delle irregolarità constatate e, nei casi più gravi, la Regione potrà disporre la sospensione delle attività, indicando un termine per sanare l'irregolarità. Durante il periodo di sospensione la Regione non riconoscerà i costi eventualmente sostenuti.

Decorso inutilmente il termine assegnato nella diffida e nella comunicazione di sospensione di cui sopra, senza che il Soggetto attuatore abbia provveduto all'eliminazione delle irregolarità contestate, la Regione revocherà il finanziamento pubblico e il Soggetto attuatore sarà obbligato alla restituzione immediata dei finanziamenti ricevuti, maggiorati degli interessi legali maturati per il periodo di disponibilità da parte dello stesso delle somme erogate, calcolate secondo la normativa in vigore al momento di chiusura dell'operazione. Da tale momento si renderà inoltre attivabile senza alcun ulteriore preavviso o formalità la garanzia fideiussoria di cui sopra.

Art. 15 - Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere con riferimento alla presente convenzione è competente il Foro di Firenze.

Art. 16 - Trattamento dati personali

Si autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.lgs n. 196/2003, per le finalità connesse all'attività dell'ente.

Art. 18 - Esenzione di imposta

La presente convenzione è esente da qualsiasi tipo di imposta o tassa ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Letto, approvato e sottoscritto.

Firenze, li 1.8 OTT. 2015

per REGIONE TOSCANA
Il Dirigente Responsabile
Alessandro Salvi

per Soggetto attuatore
Il Legale rappresentante
Enrico Panzi

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Enrico Panzi, the legal representative of the implementing subject.